

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1214)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1960
(V. Stampato n. 2045)

d'iniziativa dei deputati STORTI, CAPPUGI, CALVI, ZANIBELLI, MARTONI, SABATINI, PAVAN, DONAT-CATTIN, SCALIA, TOROS, CENGARLE, GITTI, MAROTTA
Vincenzo, CASATI e AZIMONTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 SETTEMBRE 1960

Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella emanazione delle norme di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, il Governo dovrà uniformarsi anche a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi anche intercategoriaли stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è prorogato di quindici mesi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.